



**Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"**

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)

Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010

Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637

Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto l'art. 38 D.I. 129/2018 - (Regolamento di contabilità scolastica) uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico;
- Visto l'art. 96 D. lgs. 297/94 (Testo Unico della Scuola) - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche;
- Visto l'art. 43, D.I. 129/2018 - (Regolamento di contabilità scolastica) capacità ed autonomia negoziale;
- Visto l'art., 45, D.I. 129/2018 - (Regolamento di contabilità scolastica) competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale;
- Visto l'art. 48, D.I. 129/2018 - (Regolamento di contabilità scolastica) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

DELIBERA 12/2022

di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 38 del Decreto 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica).

Art. 1 – Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94).
- gli edifici scolastici e/o parti di essi possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 D.I. 219/2018);
- l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 38 D.I. 38/2018);
- l'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.

Art. 2 – Locali disponibili per la concessione in uso:

Possono essere richiesti in uso soltanto le seguenti strutture : aula comune, auditorium.

Art. 3 – Criteri di concessione

L'assoluta preminenza e priorità di utilizzo è assicurata alle attività proprie della scuola, rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni. Pertanto si stabiliscono i seguenti criteri:

- i locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini;
- i contenuti dell'attività o iniziativa proposta vengono valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
 1. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità;
 2. attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio (DPR 275/99);
 3. l'attività non deve interferire con quella scolastica, né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto;
 4. in nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro;
 5. la concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica;
 6. la durata di ciascuna concessione non può superare l'anno scolastico di riferimento.
 7. Non è consentito il rinnovo tacito.
 8. l'Ente Locale proprietario può utilizzare i locali scolastici ed eventuali attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente con il Dirigente Scolastico, il quale effettuerà le necessarie verifiche prima di accogliere la richiesta;

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Si vincola inoltre l'accesso del concessionario ai locali richiesti alla presa visione del piano di emergenza e del Documento Valutazione dei Rischi, relativo alla sicurezza negli ambienti di lavoro che il concessionario dovrà visionare e dichiarare di aver visionato presso il plesso, gli uffici di segreteria della scuola o sul Sito dell'Istituto.

Art. 5 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;

- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- provvedere ad effettuare le pulizie dei locali dopo l'uso, lasciandoli in ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione successiva di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito, in particolare dovrà garantire il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche, senza comprometterne la funzionalità per l'attività didattica.

Art. 6 - Usi incompatibili.

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio, in particolare durante il periodo scolastico.

Art. 7 - Divieti particolari

- È vietato fumare nei locali della scuola e nei cortili di pertinenza.
- È vietato l'accesso ai locali non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.
- È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.
- Sono vietati, durante qualsiasi manifestazione, la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali utilizzati.
- È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica.
- È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e altro che possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio. In ogni caso l'Istituzione Scolastica è esente dalla loro custodia.

Art. 8 - Fasce orarie di utilizzo e servizio di sorveglianza

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per i giorni e le fasce orarie in cui non sono previste attività didattiche, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma c) e/o eventuali deroghe da valutare di volta in volta.

Art. 9 - Procedura per la concessione

Gli interessati inoltrano la richiesta di concessione al Dirigente Scolastico almeno quindici giorni prima della data di uso. La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile dell'utilizzo durante il periodo/giorni richiesti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero previsto di persone che utilizzeranno i locali scolastici e la loro età.

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria

stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima.

Il Dirigente Scolastico emette il provvedimento concessorio sotto forma di contratto di concessione. Il Dirigente scolastico ha facoltà di autorizzare autonomamente la concessione dei locali richiesti, con un provvedimento provvisorio per le richieste caratterizzate da urgenza, l'atto viene regolarizzato e diviene definitivo a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile.

La concessione è a titolo gratuito, con spese di assistenza e pulizia a carico del concessionario, **tuttavia viene richiesta un' erogazione liberale**, tesa a contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurricolare per offrire agli alunni del territorio maggiori opportunità di crescita. In prima istanza le erogazioni saranno impegnate per tutte le esigenze del coro stabile "Vincenzo Buono" (divise, partecipazioni a concorsi nazionali, strumenti)

Le erogazioni liberali ricevute saranno rendicontate in dettaglio con pubblicazione sul sito web della scuola di quanto versato da ciascuna Associazione e delle spese sostenute.

Art. 10 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 48, D.I. 129/2018, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, trasmette al Consiglio di Istituto, per la prima riunione utile, i contratti conclusi.

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90.

Il presente regolamento, che costituisce allegato del Regolamento generale d'Istituto, è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 28.12.2022.

Allegato al presente contratto di concessione.